



ISTITUTO COMPrensIVO 5
"EUGENIO MONTALE"
NAPOLI

Viale della Resistenza 11K-80145 NAPOLI- tel.e fax 081/5430772

Codice fiscale: 95285650636 – Cod. Mecc. : NAIC8GZ00N

E-MAIL: naic8qz00n@istruzione.it – naic8qz00n@pec.istruzione.it


Sito web www.5circolodidattico.it



ISTITUTO COMPrensIVO - "5 MONTALE"-NAPOLI
Prot. 0011595 del 21/12/2022
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Approvato Dal Consiglio di Istituto con delibera n. 33 del 20/12/2022)



PREMESSA

La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare ed istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone. È nella scuola, inoltre, che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia. È soprattutto in queste due istituzioni, infatti, che vengono trasmesse le prime regole di comportamento e fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.

Il presente regolamento vuole essere un contributo significativo alla realizzazione della formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i dettami della Costituzione. È di fatto un "contratto formativo" scritto e condiviso dall'Istituzione Scolastica e dalla Famiglia, che permetterà il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza e disciplinerà la vita di tutti coloro che a vario titolo e con ruoli diversi accedono o fruiscono della scuola.

L'obiettivo del Regolamento, infatti, è quello di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità comuni.

La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008.

2. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Finalità

Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto.

Infatti come affermato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: gli studenti, il personale scolastico e la famiglia condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri. In particolare, gli alunni hanno diritti ma anche doveri in assenza dei quali la vita scolastica sarebbe complicata e meno feconda di risultati. La mancata osservanza di tali doveri comporta delle sanzioni.

Il regolamento di istituto chiarisce quali sono gli organi competenti a comminare le sanzioni.

Art. 3 – Diritti degli studenti

1. All'alunna/o è dovuto il massimo rispetto:

- Tutto il personale della Scuola si relaziona con lei/lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.
- I docenti si occupano dell'alunna/o con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze.
- Il consiglio di classe, in generale, concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.

2. L'alunna/o ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo classe:

- I docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.

3. L'alunna/o ha il diritto di acquisire le competenze chiave e di cittadinanza in rapporto alle sue capacità:

- La Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi.
- La Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno.
- La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di sostegno.

4. L'alunna/o ha il diritto di acquisire una formazione integrale:

- La Scuola forma l'uomo ed il cittadino.
- La Scuola aiuta l'alunna/o ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.

5. L'alunna/o ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico deve rispettare:

- Un docente (o un delegato) designato dal Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di disciplina dell'istituto.

6. L'alunna/o ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui.

- I docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento.
- Il Consiglio di classe informa l'alunno/o ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica, tramite i rappresentanti dei genitori.
- 7. L'alunno/o ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva:
 - Il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
 - Il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.
- 8. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:
 - La Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- 9. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:
 - La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.
- 10. L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:
 - La Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4 – Doveri degli studenti

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare l'alunno deve:

1. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
2. Frequentare con regolarità.
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
6. Rispettare le consegne degli insegnanti.
7. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
8. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo durante la ricreazione ecc.).
9. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
10. Rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo e cyberbullismo o lasciare che altri li compiano.
11. Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.
12. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
13. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti.
15. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (ad es. non scrivere sui banchi, sui muri ecc.).
16. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola.
17. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: non affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, non usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).

18. Non mettere in atto comportamenti irresponsabili come:

- a) falsificare il libretto delle giustificazioni;
- b) non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
- c) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
- d) avere comportamenti inadeguati o che ledono il rispetto delle persone.

19. Per il comportamento durante le uscite didattiche/viaggi di istruzione vedi Appendice 1

Art. 5 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.

2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente per il quale si propone la sanzione ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.

3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.

4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso:

- lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;

- l'ammonizione dello studente orale e scritta;

- l'avvertimento alla famiglia.

2. Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:

a) attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche) aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;

b) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche quando si raggiungono tre o più note verbalizzate e/o sanzioni per quadrimestre riferibili ai punti B), C), D), della Tabella allegata

c) il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche quando si raggiungono tre o più note verbalizzate e/o sanzioni per quadrimestre riferibili ai punti B), C), D), della Tabella allegata

d) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto quando si raggiungono tre o più note verbalizzate e/o sanzioni per quadrimestre riferibili ai punti B), C), D), della Tabella allegata

e) la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;

f) il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredi equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

Il provvedimento di cui al punto a) è preso dal professore dello studente. I provvedimenti di cui ai punti b), c), d) sono presi dal Consiglio di classe. I provvedimenti di cui ai punti e) e f) sono proposti dal Consiglio di classe alla Dirigente e diventano esecutivi se da lei accolti.

Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia, dal docente - per i provvedimenti di cui al punto a) - o dal coordinatore della classe - per tutti gli altri provvedimenti.

3. È un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare anche la **nota scritta non verbalizzata**, che consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dalla/o studentessa/studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione.

La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello studente.

4. È altresì un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare la **nota scritta verbalizzata**. Se la nota scritta non verbalizzata è ritenuta insufficiente o se l'allievo è già stato più volte richiamato con note non verbalizzate, il docente verbalizza sul registro di classe, in modo sintetico ma chiaro, la trasgressione e la notifica alla famiglia per iscritto.

5. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo di cui alle lettere da a) a f).

6. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

Art. 7 – L'allontanamento dalla comunità scolastica ("sospensione")

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ("sospensione") può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze (vedi Tabella allegata).

2. L'uso del telefono cellulare, o di qualsiasi dispositivo simile all'interno dell'edificio scolastico senza alcuna autorizzazione del dirigente o degli insegnanti, comporta il ritiro dell'oggetto da parte del personale scolastico.

L'oggetto ritirato va riconsegnato al genitore che dovrà presentarsi personalmente al responsabile che ha preso il provvedimento. Per il rispetto della privacy è consentito all'alunno di estrarre dal proprio dispositivo, ove presente, la scheda telefonica prima di procedere al ritiro. Il rifiuto di consegnare l'oggetto può comportare la sospensione.

3. Il divieto di fumo si applica per gli studenti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumare, fatto salvo il disposto di cui alla L. 584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a tre giorni.

4. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:

- a) l'intenzionalità del comportamento;
- b) il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
- c) il concorso di più persone d'accordo tra loro;
- d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
- e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
- f) l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni. (vedi Tabella allegata).

5. Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso:

- a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati di simile specie).
- b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, l'incendio o l'allagamento).

La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla magistratura.

6. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- c) nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 249/1998.

Art. 8 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 9 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 10 - Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.

2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.

3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
5. Nel periodo della sua assenza lo studente allontanato dalle lezioni ha il dovere di contattare i propri insegnanti per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
8. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
9. Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del GDPR n. 2016/679, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale), si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.
10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

Art.11– Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (cfr. art.4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).

Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

	Tipi di infrazione	Sanzioni disciplinari individuali
A. Lieve inadempimento dei doveri scolastici	<p>1. Ritardi e mancata giustificazione assenze</p> <p>2. Mancato assolvimento dei doveri scolastici:</p> <p>a) Non porta a scuola il materiale</p> <p>b) Non esegue i compiti assegnati</p> <p>c) Non rispetta le consegne degli insegnanti</p> <p>3. Disturbo arrecato alla lezione</p> <p>a) Disturba la lezione e ne impedisce il normale svolgimento</p> <p>b) Urla durante la lezione ecc.</p> <p>4. Aspetto non consono all'ambiente scolastico: abbigliamento non consono.</p>	<p>1. Ammonizione verbale</p> <p>- nota scritta alla famiglia non verbalizzata</p> <p>2. Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze</p> <p>3. Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze</p> <p>4. Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze</p>
B. Grave inadempimento dei doveri scolastici	<p>1. Reiterati e immotivati ritardi o reiterata mancanza di giustificazione delle assenze</p> <p>2. Numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico superiori a 3, di cui al presente punto B)</p> <p>3. Messa in atto ripetuta di comportamenti non consoni all'ambiente scolastico: correre, fischiare, urlare in classe e negli spazi comuni</p>	<p>1. Riammissione a scuola solo se accompagnati dai genitori</p> <p>2. Convocazione genitori</p> <p>- Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive ed extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto, divieto di partecipare a uscite didattiche/viaggi di istruzione</p> <p>3. Nota verbalizzata</p> <p>- Convocazione genitori</p> <p>- Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto;</p>

	<p>4. Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari:</p> <p>a) Usa un linguaggio non consono all'ambiente: bestemmie, volgarità, termini offensivi</p> <p>b) Mette in atto nei confronti dei compagni gesti e comportamenti scorretti: li deride, litiga usando le mani o oggetti contundenti ecc.</p> <p>c) Mette in atto gesti e comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico: offende, derida, vessa...</p> <p>5. Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora senza permesso o con eccessiva durata non giustificata.</p> <p>6. Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature:</p> <p>a) Non cura l'ambiente dove si lavora</p> <p>b) Non effettua la raccolta differenziata</p> <p>c) Danneggia le strutture imbrattando con scritte</p> <p>d) Usa con disattenzione attrezzature e sussidi provocando danni</p> <p>7. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici:</p> <p>a) utilizza il cellulare in classe o a scuola</p> <p>b) usa altri dispositivi elettronici</p>	<p>divieto di partecipare a uscite didattiche/viaggi di istruzione</p> <p>- Sospensione fino a tre giorni</p> <p>4. Nota verbalizzata</p> <p>- Convocazione genitori</p> <p>- Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto; divieto di partecipare a uscite didattiche/viaggi di istruzione</p> <p>- Sospensione fino a tre giorni</p> <p>5. Nota verbalizzata</p> <p>- Convocazione genitori</p> <p>- Sospensione fino a tre giorni</p> <p>6. Riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino delle funzioni e del decoro di locali e attrezzature</p> <p>7. Nota verbalizzata</p> <p>- Ritiro del cellulare o degli strumenti elettronici e restituzione alla famiglia dell'oggetto ritirato da parte del docente o di un suo delegato, il cellulare dovrà essere spento e tolta la scheda telefonica</p> <p>- Convocazione genitori</p> <p>- Sospensione fino a tre giorni</p>
--	---	--

	<p>8. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'istituto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) si affaccia e si sporge dalla finestra b) getta carte o altri oggetti dalla finestra c) non rispetta le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile) <p>9. Utilizzo improprio delle piattaforme didattiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Usa un linguaggio non consono (insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui) b) Mette in atto comportamenti scorretti nei confronti dei compagni: offende, deride, vessa ecc. c) Mette in atto comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico: offende, deride, vessa ecc. <p>10. Commette infrazioni durante le visite didattiche e/o viaggi di istruzione (cfr. appendice 1)</p>	<p>8. Nota verbalizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convocazione genitori - Sospensione fino a tre giorni <p>9. Nota verbalizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convocazione genitori - Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto; divieto di partecipare a uscite didattiche/viaggi di istruzione - Sospensione fino a tre giorni <p>10. Nota verbalizzata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convocazione genitori - Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto; divieto di partecipare a uscite didattiche/viaggi di istruzione - Sospensione fino a tre giorni
<p>C. Grave e reiterata infrazione disciplinare prevista dal Regolamento di Istituto</p>	<p>1. Reiterazione di atteggiamenti, modi ed espressioni volgari di cui al punto B.3</p>	<p>1. Sospensione fino a 5 giorni a seconda della gravità dell'infrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto; divieto di partecipare a uscite didattiche/viaggi di istruzione

	<p>2. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici</p> <p>a) Utilizza più volte il cellulare o ne utilizza un secondo dopo aver consegnato il primo</p> <p>b) Rifiuto reiterato di consegnare il cellulare utilizzato</p> <p>c) Viola le regole relative alla privacy: acquisisce immagini, sonori, filmati riconducibili a persone fisiche mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e successivamente li divulga in rete</p> <p>3. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto:</p> <p>a) Usa materiale didattico in tempi e modi impropri, arrecando danni a persone e/o cose</p> <p>b) Porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericoloso (accendino, coltello...)</p> <p>4. Falsificazione del libretto delle giustificazioni</p> <p>5. Mancato rispetto del divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico</p> <p>6. Atti di bullismo e Cyberbullismo ai sensi della L 71/2017</p>	<p>2. Sospensione fino a 5 giorni a seconda della gravità dell'infrazione</p> <p>- Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto; divieto di partecipare a uscite didattiche/viaggi di istruzione</p> <p>3. Convocazione dei genitori</p> <p>- Sospensione fino a 5 giorni</p> <p>4. Convocazione dei genitori</p> <p>- Sospensione fino a 5 giorni</p> <p>5. Convocazione dei genitori</p> <p>- Sospensione fino a 5 giorni</p> <p>6. Nota verbalizzata e convocazione dei genitori</p> <p>- Attività scolastiche su tematiche riconducibili all'infrazione</p> <p>- Sospensione fino a 5 giorni</p>
<p>D. Commissione di reati e/o sussistenza di pericolo per l'incolumità delle persone</p>	<p>1. Violazione delle regole relative alla privacy: acquisisce immagini, sonori, filmati riconducibili a persone fisiche mediante cellulari</p>	<p>1. Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze</p>

	<p>e altri dispositivi elettronici e successivamente li divulga in rete</p> <p>2. Appropriazione indebita di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale</p> <p>3. Gravi atti di bullismo e/o cyberbullismo ai sensi della L. 71/2017</p> <p>4. Spaccio di alcolici o sostanze stupefacenti</p> <p>5. Danneggiamento di oggetti e/o cose appartenenti ai coetanei o al personale scolastico</p> <p>6. Danneggia volontariamente e in modo grave strutture, strumenti, attrezzature e sussidi</p> <p>7. Messa in atto di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)</p> <p>8. Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc.)</p> <p>9. Reiterazione di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)</p> <p>10. Messa in atto di azioni di grande violenza o connotate da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale</p>	<p>2. Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze</p> <p>3. Sospensione fino a 15 giorni</p> <p>4. Sospensione fino a 15 giorni</p> <p>5. Sospensione fino a 15 giorni - Risarcimento materiale del danno</p> <p>6. Sospensione fino a 15 giorno - Risarcimento materiale del danno</p> <p>7. Sospensione per oltre 15 giorni</p> <p>8. Sospensione per oltre 15 giorni - Risarcimento materiale del danno -</p> <p>9. Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico - Esclusione dagli scrutini finali</p> <p>10. Segnalazione alle forze dell'ordine e/o segnalazione ai servizi sociali</p>
--	--	--

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica,

della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, allo studente viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica così come esplicitato nel precedente art.6, c. 1 e c.2.

In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 12 - Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni

1. La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga.
2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il coordinatore della classe invita lo studente ad esporre le proprie ragioni di fronte ad almeno un docente prima della riunione dell'organo collegiale.
7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolarsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 13 - Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni

1. I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.
3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
4. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.

6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.

7. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolarsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.

8. Il rifiuto dello studente di discolarsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Art. 14 – Competenza disciplinare del Consiglio di classe

Come precisato dalla nota MIUR 3602 del 31 luglio 2008, quando il Consiglio di classe esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dell'alunna/o da sanzionare) e di successiva e conseguente surroga.

I componenti, in caso di convocazione straordinaria, saranno contattati per le vie brevi, senza notifica scritta.

TITOLO IV: IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Art. 15 – Impugnazione delle sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari può essere presentato da uno dei genitori o dal tutore, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di garanzia interno alla scuola in cui si ricordano i fatti ed i motivi dell'opposizione. I ricorsi privi di motivazioni non saranno presi in considerazione.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso accolti.

Il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo al quale si applica la normativa introdotta dalla L. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Tutti i lavori dell'O.G. e comunque tutte le notizie relative ai fatti sui quali si svolge il procedimento sono coperti da segreto d'ufficio.

Ricevuto il ricorso, il Presidente avvia l'attività istruttoria provvedendo ad acquisire gli atti, le relazioni del docente proponente la sanzione, del Consiglio di classe, della famiglia e di chi sia stato coinvolto o sia informato dei fatti.

Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

L'Organo si riunisce e deve esprimersi entro i dieci giorni successivi.

L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione comminata.

Il Presidente informa della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante atto formale.

Art. 16 – Organo di garanzia interno (composizione, procedure di elezione e subentro dei membri):

L'Organo di garanzia interno all'Istituto è così composto:

- Dirigente scolastico, che ne fa parte di diritto ed assume la funzione di Presidente;
- n. 2 genitori, designati dal Consiglio di Istituto nell'ambito della componente genitori del Consiglio stesso;
- n. 1 docente della Scuola Secondaria di I grado, designato dal Collegio dei Docenti.

I componenti dell'Organo di garanzia restano in carica per il tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto. In caso di rinnovo del Consiglio, l'organo garantisce il suo funzionamento restando in carica fino alla designazione dei nuovi componenti.

Per la componente dei genitori, si individua un supplente da convocare nei casi previsti dall'art. 9, a cura del Presidente, con la stessa modalità di designazione dei membri titolari.

Per la componente dei docenti, si individua come supplente da convocare nei casi previsti dall'art. 9, a cura del Presidente, il docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nell'Istituto.

In caso di decadenza del/i genitore/i o del docente, si procede alla surroga con designazione dei nuovi membri ad opera del Consiglio di Istituto, nella prima seduta utile, nell'ambito della relativa componente del Consiglio stesso.

In caso di sua assenza o impedimento, il Dirigente scolastico è sostituito dal docente collaboratore vicario.

Art. 17 – Organo di garanzia interno (casi di incompatibilità e dovere di astensione):

Ciascun membro sarà sostituito dal membro supplente, individuato con le modalità esplicitate nell'art. 8, in caso di temporanea impossibilità (debitamente motivata), di incompatibilità o di astensione obbligatoria.

Ciascun membro sarà sostituito dal membro supplente, individuato con le modalità esplicitate nell'art. 8, in caso di temporanea impossibilità (debitamente motivata), di incompatibilità o di astensione obbligatoria.

Qualora faccia parte dell'O.G. il genitore dell'alunno sanzionato, lo stesso sarà sostituito dal membro supplente (dovere di astensione).

Si procede alla sostituzione del docente con il membro supplente nel caso in cui lo stesso dovesse essere il genitore dell'alunno sanzionato (dovere di astensione).

Qualora faccia parte dell'O.G. il docente che abbia irrogato la sanzione, lo stesso sarà sostituito dal membro supplente (caso di incompatibilità).

Si procede alla sostituzione del docente con il membro supplente anche nel caso in cui lo stesso dovesse essere membro del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione (caso di incompatibilità).

Art. 18 – Organo di garanzia interno (funzionamento):

L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'organo anche con un solo giorno di anticipo, ricorrendo se necessario alle vie brevi (contatti telefonici).

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di impossibilità a procedere, l'O.G. è riconvocato il primo giorno utile successivo alla prima convocazione.

Le decisioni dell'O.G. sono adottate a maggioranza dei presenti che si esprimono in modo palese a favore o contro l'accoglimento del ricorso o sulla proposta di una sanzione alternativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa l'astensione.

Il Presidente designa, tra i componenti dell'Organo, il segretario che curerà la redazione del verbale.

Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile ai portatori di interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art. 19 – Pubblicità e norme finali

il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto e condiviso con gli alunni e le famiglie all'inizio di ogni anno scolastico.

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento, si rimanda al D.P.R. n. 235 del 21 novembre "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", alla nota MIUR 3602 del 31 luglio 2008 sul D.P.R. 235/2007, alla Legge n. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", alle norme di tutela della privacy, al documento contenente le *Disposizioni sulla vigilanza degli alunni* e al *Patto educativo di corresponsabilità scuola/famiglia* di quest'Istituto.

Appendice 1

NORME DI COMPORTAMENTO PER LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE

La partecipazione alle uscite didattiche programmate dal singolo docente nell'ambito del proprio orario di lezione, o dal Consiglio di Classe, e la partecipazione ai viaggi d'istruzione programmati dal Consiglio di Classe e/o dal Consiglio d'Istituto, rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche. Esse comportano un'assunzione di responsabilità da parte della Scuola e dei Docenti relativamente all'organizzazione e alla vigilanza e da parte degli studenti relativamente al comportamento. I genitori sono invitati a collaborare commentando con i propri figli le norme di comportamento indicate nel presente documento. La Scuola, nel promuovere i viaggi d'istruzione porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie, insieme col programma analitico, il presente regolamento e i Docenti accompagnatori richiamano l'attenzione su tutto quanto possa contribuire alla piena riuscita dell'attività.

Essendo il viaggio a tutti gli effetti da intendersi come ATTIVITÀ DIDATTICA, il comportamento tenuto in viaggio concorrerà alla valutazione finale. Eventuali trasgressioni alle regole di comportamento saranno sanzionate al rientro a scuola. Si richiede quindi che tutti gli alunni si attengano a quanto richiesto e collaborino al buon esito dell'attività.

E' fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall'Istituto, portate a conoscenza della famiglia nei giorni precedenti l'iniziativa, come pure a quelle eventualmente stabilite dai docenti accompagnatori durante l'iniziativa stessa, al fine di tutelare i partecipanti.

Nei giorni precedenti l'iniziativa, gli studenti partecipanti alla visita d'istruzione con pernottamento saranno convocati ad un incontro con il DS, o suo delegato, per la formazione relativa ai rischi legati al trasporto e alla permanenza nelle strutture alberghiere (attività di prevenzione e riduzione del rischio, D.Lgs 81/2008). In particolare l'incontro serve per illustrare e commentare il presente documento, per prendere visione della segnaletica che gli allievi troveranno negli ambienti oggetto della visita (musei, ristoranti, alberghi) e per riflettere sulla necessità di conoscere le vie di fuga quando si staziona in ambienti chiusi. Lo studente partecipante all'iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, e un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose.

Lo stesso Consiglio di Classe può valutare, in caso di comportamenti scorretti, in caso di note disciplinari e/o sospensioni e di scarso rendimento, l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno alle uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Si deve prestare particolare attenzione all'uso di cellulari, smartphone, iphone e tablet relativamente a filmati e foto. Le immagini della gita che ritraggono i compagni possono essere raccolte solo a fini personali, se vengono condivise nella rete si viola la privacy delle persone riprese. Attenzione a postare su Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e qualsiasi altra piattaforma social foto e video: per farlo "è necessario ottenere il consenso delle persone presenti" (per gli alunni minorenni il consenso deve essere dato dai genitori), secondo quanto stabilito dal Garante per la privacy.

Gli alunni che, al momento della visita, stanno seguendo una terapia farmacologica devono prestare attenzione a non dimenticare i farmaci necessari: occorre avvisare preventivamente il docente accompagnatore e fare riferimento alla prescrizione medica. Bisogna evitare, durante il viaggio d'istruzione, l'assunzione di farmaci in automedicazione, senza la preventiva autorizzazione dei genitori. Stessa attenzione deve essere prestata per eventuali intolleranze alimentari: avvisare i docenti accompagnatori.

1. COMPORTAMENTO DA TENERE IN PULLMAN

- Depositare i bagagli in maniera ordinata e allo stesso modo prendere posto sul pullman o altro mezzo di trasporto, secondo le indicazioni dei docenti. In poltrona si possono portare solo gli effetti personali indispensabili durante il viaggio.
- Non è consentito il consumo di cibo durante il viaggio.
- Per tutta la durata del viaggio ognuno dovrà sedere al proprio posto e non sarà consentito stazionare nel corridoio centrale per ovvi motivi di sicurezza e per la possibilità di onerose sanzioni da parte degli organi di pubblica sicurezza.
- Nel pullman o altro mezzo di trasporto non gridare e non ascoltare musica a tutto volume, per evitare distrazioni all'autista che è alla guida.
- Mantenere nei confronti dell'autista un comportamento corretto e rispettoso.
- Ogni studente è responsabile di mantenere in ordine e pulito il proprio posto sul bus e gli spazi attigui: cartacce e altri rifiuti dovranno essere gettati negli appositi cestini o nelle aree di servizio in occasione delle soste.
- Eventuali danni ai mezzi di trasporto causati da comportamenti dolosi degli studenti saranno a carico delle famiglie

2. COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LA VISITA

- Osservare l'ordine e la disciplina in ogni ambiente (Ristoranti, Musei, etc..).
- Procedere in gruppo ordinato e compatto, osservando le disposizioni impartite dagli accompagnatori, senza allontanarsi dal gruppo stesso.
- Prestare attenzione alle spiegazioni delle "guide".
- Mantenere nei confronti delle guide un comportamento corretto e rispettoso.
- Evitare in ogni luogo e situazione comportamenti chiassosi e ineducati.

3. COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE IL SOGGIORNO IN ALBERGO

- In albergo prestare attenzione alla segnaletica relativa alle vie di fuga e alle indicazioni sui comportamenti da tenere in caso di evacuazione.
- Gli studenti, quando entrano nella camera assegnata, devono segnalare eventuali anomalie degli arredi o degli impianti termici/elettrici. Prestare particolare attenzione alle prese elettriche (devono essere fissate nelle rispettive piastre), e in generale ai fili elettrici. Questa attenzione deve essere massima quando si usano gli asciugacapelli o altri dispositivi elettrici in ambiente umido come i bagni.
- In albergo rispettare l'assegnazione delle camere e, al termine delle attività comuni, osservare l'orario del riposo notturno, evitando schiamazzi e comportamenti indisciplinati.

- Non allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e comunque senza il permesso dell'insegnante.
- Non arrecare danni; nel caso in cui essi dovessero verificarsi, i responsabili dovranno provvedere al ripristino o al pagamento. I genitori, pertanto, si impegnano a risarcire gli eventuali danni causati dal loro figlio.
- Non turbare la quiete degli altri ospiti dell'albergo. Rispettare gli orari per il proprio e l'altrui riposo. *Mantenere nei confronti del personale degli alberghi un comportamento corretto e rispettoso.*

I docenti accompagnatori sono tenuti a far rispettare le norme di comportamento indicate: il rispetto delle presenti norme si configura come complesso di azioni di natura preventiva atte a evitare che una intrinseca situazione di pericolo possa trasformarsi in una situazione di rischio per la salute e l'incolumità degli studenti e dei docenti accompagnatori.